

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il D.M. 6 agosto 2021, n. 257 che adotta il documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'a.s. 2021-2022;
- VISTO** il Piano Scuola 2021-2022 allegato al D.M. 257 6 agosto 2021, e relativi allegati (estratti del verbale del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS e del verbale del CTS n. 39 del 5 agosto 2021);
- VISTO** il D. L. 6 agosto 2021, n. 111, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- VISTO** il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitaria";
- VISTO** il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del COVID-19, sottoscritto dalle OO.SS. il 14 agosto 2021;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 agosto 2020;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2021, n. 106, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-29, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata", di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il Regolamento di Istituto per la D.D.I.;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il documento INAIL "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" del 2020;
- VISTO** il rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- VISTE** le "Indicazioni strategiche *ad interim* per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)" del 1 settembre 2021, a cura dell'ISS, del Ministero della Salute, dell'INAIL e della Fondazione Kessler;

- VISTA** la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020 del Ministero della Salute, “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (*Contact tracing*) ed App Immuni”;
- VISTA** la Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 del Ministero della Salute, “Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;
- VISTA** la Nota n. 1237 del M.I. del 13 agosto 2021, “Decreto-legge n. 111/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Parere tecnico”;
- VISTA** la Nota n. 1107 del M.I. del 22 luglio 2021, “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”;
- VISTA** la Nota n. 36079 dell’USR Lazio dell’11 settembre 2021, “Anno scolastico 2021/2022 – avvio delle lezioni – nuova versione delle FAQ per tutte le province; aggiornamento al DL 122/2021”;
- VISTA** la Nota n. 1260 del 30 agosto 2021 del M.I., “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti”;
- VISTA** la Nota n. 953 del 9 settembre 2021 del M.I., “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”;
- CONSIDERATO** il Calendario scolastico regionale 2021-2022, che fissa l’inizio delle lezioni al 13 settembre 2021;
- CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
- SENTITI** RSSP, medico competente e RLS per l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza e della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, la Dirigente scolastica, le/gli insegnanti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti la comunità scolastica, e ha validità per l'anno scolastico 2021/2022.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti e incide, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. La Dirigente scolastica comunica via mail a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne informa chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato altresì sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, qualora situazioni specifiche, per problemi particolari, reali e concreti, possano non rientrare compiutamente nelle indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti la comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti il nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) indossare la mascherina chirurgica sul viso, a copertura di naso e bocca, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel specifico o lavarle con acqua e sapone, secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver usato e gettato i fazzoletti di carta e prima e dopo aver mangiato e/o bevuto.

2. Il personale scolastico o un soggetto esterno che per motivi di lavoro permanga nei locali della scuola, compresi corridoi, palestre, spogliatoi, laboratori, biblioteche, sala insegnanti, uffici e ambienti di servizio è tenuto ad arieggiarli periodicamente, almeno per 5 minuti ogni ora.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti il nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia alla Dirigente scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19 o, in sua assenza, a uno dei suoi collaboratori, o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A., per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei

contatti stretti, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti, e/o di altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti, operatrici e operatori scolastici già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail, all'indirizzo della scuola (rmpe150008@istruzione.it), con oggetto "Comunicazione riservata", della certificazione medica attestante la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi delle tre sedi dell'Istituto un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione via mail o contatto telefonico, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente alla Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al SARS-CoV-2;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Con riferimento ai soggetti esterni, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, la collaboratrice o il collaboratore scolastico autorizzato, previa autorizzazione della persona interessata, può controllare la temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. In caso di positività al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nell'Istituto, di lavoratori dipendenti di aziende che operino o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (per esempio, manutentori, fornitori, etc.), il datore di lavoro dovrà informare immediatamente la Dirigente scolastica ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare: , le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità giuridiche definite nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione, quotidianamente, il proprio stato di salute in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva, alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, a partire dall'accertamento delle precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e sono quindi tenute all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022, o comunque fino alla fine dell'emergenza sanitaria, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte delle/dei docenti, tranne nei casi di particolare urgenza e gravità, previo appuntamento e calendarizzazione. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via Registro elettronico, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti con fragilità sono valutate in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia, le famiglie e le associazioni

che li rappresentano, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede centrale di via Alberto Savinio e le sedi succursali di via Spegazzini e via Isola Bella. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore dei tre edifici sono assegnati dei percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, sono consentiti l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca,

- nelle palestre o in altri ambienti della scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;
- allo sportello degli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici, se non presenti all'interno del proprio settore.

5. Le studentesse e gli studenti durante l'intervallo restano in aula, indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca e nel rispetto del distanziamento fisico, sotto la vigilanza delle/dei docenti. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, alla propria postazione, e nel rispetto del distanziamento fisico e dell'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). Sono vietati la condivisione e lo scambio di cibo, l'uso promiscuo di stoviglie, posate, bottiglie, lattine e ogni altro comportamento che possa comportare il rischio di infezione.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli spazi della scuola è consentito dalle ore 8:00 per le classi che entrano al primo turno e dalle 9:40 per le classi che entrano al secondo turno. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito fermarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivino a scuola entro dieci minuti dopo l'inizio della prima ora, ovvero fino alle 8:10 per chi entra alle 8:00 e fino alle 9:50 per chi entra alle 9:40, raggiungeranno direttamente le loro aule e saranno considerati in ritardo breve; le studentesse e gli studenti che, in prima ora, arrivino rispettivamente dopo le 8:10 e dopo le 9:50 attenderanno negli spazi esterni della scuola, indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca e rispettando il distanziamento, ed entreranno all'inizio dell'ora di lezione successiva. Non saranno consentiti ingressi ulteriori.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto senza abbassare la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto, se non autorizzati.

4. A partire dalla campana di ingresso le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza, controllando anche che studentesse e studenti procedano in maniera rapida e in fila ordinata lungo il percorso assegnato, nel rispetto della segnaletica, del distanziamento e dell'obbligo di indossare la mascherina. Alle studentesse e agli studenti che ne facciano richiesta all'ingresso, le collaboratrici e i collaboratori preposti forniranno una mascherina di tipo chirurgico, facendoli temporaneamente uscire dalla fila, così da non rallentare le operazioni di ingresso. Le/i docenti impegnate/i nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55 nel caso di prima ora di lezione alle ore 8:00, alle ore 9:35, nel caso di prima ora di lezione alle ore 8:50.

5. Le operazioni di uscita, al termine delle lezioni devono avvenire in maniera ordinata: lascia l'aula per prima/o la/il docente che, accertato che non stiano impegnando il corridoio coloro che stanno lasciando l'aula attigua, si avvia, seguita/o dalle studentesse e dagli studenti, i quali escono ordinatamente a partire dalle file di banchi più vicine alla parete finestrata, nel rispetto del distanziamento fisico, muovendosi in maniera rapida attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici durante le operazioni di uscita al termine delle lezioni.

6. A partire dalla campana di uscita, al termine delle lezioni, le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le/i docenti devono assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, controllando anche che il deflusso delle studentesse e degli studenti avvenga in maniera rapida e ordinata lungo il percorso assegnato, nel rispetto della segnaletica, del distanziamento e dell'obbligo di indossare la mascherina. In particolare, le/i docenti in servizio all'ultima ora accompagneranno il proprio gruppo classe fino all'uscita.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun locale scolastico destinato alla didattica ha una capienza indicata e nota. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere tra di loro il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri dall'insegnante; per le attività di scienze

motorie, le studentesse e gli studenti devono mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Ove non sia possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta, resta fondamentale mantenere le altre misure di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante; gli studenti e le studentesse svolgeranno le attività dei P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) solo dopo che l'Istituto avrà accertato che le strutture ospitanti dispongano di spazi conformi alle prescrizioni di legge e che le procedure da esse stabilite consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

3. All'interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e la lavagna: sia l'insegnante disciplinare sia l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica; non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. Il corretto posizionamento delle sedute è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento; le studentesse e gli studenti devono mantenere il banco monoposto e la sedia o la seduta didattica di tipo innovativo nella posizione indicata e devono utilizzare sempre lo stesso posto. Nei corridoi in prossimità delle aule sono installati dispenser igienizzanti per le mani e in ogni aula sono a disposizione mezzi idonei perché al cambio dell'ora l'insegnante possa igienizzare la propria postazione.

4. Finché le condizioni meteorologiche lo consentiranno, le lezioni in aula si svolgeranno con le finestre aperte e in ogni caso si dovrà provvedere ad aerare i locali a ogni cambio dell'ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta l'insegnante lo riterrà necessario. Durante la stagione fredda si attiveranno i dispositivi di sanificazione dell'aria in dotazione in ciascuna aula e le finestre saranno aperte a ogni cambio dell'ora per almeno 5 minuti.

5. Per quanto riguarda le attività di scienze motorie, le/i docenti cercheranno di privilegiare le attività all'aperto. In palestra si devono tassativamente rispettare le seguenti regole:

- le studentesse e gli studenti devono portare con sé due sacche, una con gli indumenti e le scarpe sportive, l'altra vuota, in cui conservare gli stessi indumenti e le scarpe alla fine della lezione. Il cambio delle scarpe e degli indumenti deve essere effettuato a turno esclusivamente nello spogliatoio;
- aerare i locali;
- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
- astenersi da giochi di squadra e sport di gruppo;
- privilegiare attività fisiche individuali;
- usare la mascherina negli spostamenti;
- rispettare l'etichetta respiratoria;
- le attività termineranno dieci minuti prima della fine della lezione, per consentire alle studentesse e agli studenti di cambiarsi e alle collaboratrici o collaboratori scolastici di igienizzare la palestra e gli attrezzi utilizzati prima dell'inizio della lezione successiva.

Negli spogliatoi si devono tassativamente rispettare le seguenti regole:

- aerare i locali;
- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e rispettare la capienza massima;
- sedersi solo sulle posizioni indicate;
- usare la mascherina negli spostamenti;
- rispettare l'etichetta respiratoria;
- evitare il contatto fra scarpe e indumenti;
- le/i docenti e le/i collaboratrici/collaboratori scolastici dovranno esercitare la massima vigilanza.
- le/i collaboratrici/collaboratori scolastici dovranno pulire gli spogliatoi e i relativi bagni dopo ogni utilizzo.

6. Le studentesse e gli studenti devono portare da casa il materiale didattico richiesto, compresi penne, fogli e vocabolari per lo svolgimento delle verifiche scritte. I testi delle verifiche, come eventuali dispense, possono essere predisposti e distribuiti alle studentesse e agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e la distribuzione delle medesime devono essere effettuate previa igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica sul viso a copertura di naso e bocca. Anche gli elaborati delle studentesse e degli studenti devono essere maneggiati nel rispetto delle misure generali di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare della frequente igienizzazione delle mani.

7. In caso di prestito bibliotecario l'accesso alla biblioteca dovrà avvenire solo negli orari stabiliti internamente al plesso e con registrazione degli accessi. Al momento della restituzione del materiale librario, gli addetti al prestito (docenti o altro personale) dovranno porre i volumi movimentati per il prestito in isolamento preventivo, in apposite buste di contenimento, per un periodo di almeno 10 giorni.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere ambienti esterni, quali teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e le/i docenti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

9. Durante le ore di IRC le studentesse e gli studenti frequentanti restano nella loro aula, mentre coloro che non si avvalgono di tale insegnamento vengono accompagnati dall'insegnante di materia alternativa in un'aula dedicata, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali è concesso l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata.

10. Nel caso in cui le palestre dell'Istituto fossero concesse dall'Ente locale proprietario a società o associazione sportiva, l'Ente locale prenderà accordi con detta società o associazione per garantire la pulizia approfondita e l'igienizzazione al termine delle attività. Il protocollo d'intesa dovrà essere reso noto all'Istituto.

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è consentito a una studentessa o a uno studente alla volta, previo utilizzo del gel igienizzante; in attesa del proprio turno, ci si deve disporre in fila ordinata nel corridoio, rispettando i segnali di distanziamento posti sul pavimento e indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca. Se tutti i segnali sono occupati, la studentessa o lo studente deve mantenere comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve abbassare la tavoletta del water prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente; prima di uscire, deve disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici è consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, che valuta la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano affisso sulla porta: prima di uscire dall'aula, la studentessa o lo studente metterà una spunta sul proprio nome in elenco nel foglio affisso sulla porta. Alle studentesse e agli studenti che stiano svolgendo l'intervallo non è consentito l'accesso ai servizi igienici, salvo casi eccezionali.

4. Chiunque noti che i servizi igienici non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare immediatamente il problema, in modo che le collaboratrici o i collaboratori provvedano tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione.

Art. 10 - Accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande

1. Alle studentesse e agli studenti è consentito accedere ai distributori automatici solo previa autorizzazione dell'insegnante dell'ora, e tassativamente non durante le operazioni di ingresso iniziali e di uscita finali, né durante il transito per lo svolgimento delle attività didattiche nelle palestre, tantomeno durante le lezioni.

2. Nei pressi dei distributori è consentita l'attesa a un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque acceda ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca. Se tutti i segnali sono occupati, la studentessa o lo studente deve mantenere comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio.

3. Prima dell'utilizzo del distributore è obbligatoria l'igienizzazione delle mani.

Art. 11 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro delle/dei docenti, convocate dalla Dirigente scolastica o dalle/dai docenti coordinatrici/coordinatori, si svolgono in modalità a distanza.

2. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 o comunque fino alla fine dell'emergenza sanitaria le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità a distanza, secondo istruzioni che saranno impartite. Le assemblee di classe possono essere svolte in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente

Regolamento e alla presenza, presso la cattedra, dell'insegnante dell'ora, responsabile della vigilanza sulle studentesse e sugli studenti, mentre le/i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno un metro e dall'insegnante di almeno due metri; in alternativa l'insegnante può svolgere la sorveglianza sulla porta, ferme restando le norme sul distanziamento. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche.

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone o l'igienizzazione delle mani con gel specifico, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno etc.) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

4. Gli zaini contenenti il materiale didattico delle studentesse e degli studenti devono essere tenuti sotto la sedia o sotto il banco, giacconi e cappotti devono essere sistemati sullo schienale della sedia.

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. I servizi igienici sono sottoposti a pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

2. Gli ambienti scolastici in cui abbiano soggiornato persone con sintomatologia riconducibile a COVID-19 vengono puliti e sanificati con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, si raccomanda l'uso di etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate almeno una volta ogni ora. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer ad uso

didattico sono disinfettati dall'insegnante dell'ora alla fine di ogni lezione; a richiesta dell'insegnante, saranno forniti guanti in lattice monouso per l'utilizzo di tastiere e mouse.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, va assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi dispositivi e protezione individuale e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Si richiede che le famiglie, con spirito di collaborazione, inviino tempestiva comunicazione di eventuali assenze di studentesse e studenti per motivi sanitari, cosicché sia possibile rilevare cluster di assenze nella stessa classe.

2. Si richiede alle famiglie e alle operatrici e agli operatori scolastici la comunicazione immediata alla Dirigente Scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19, tramite fonogramma o via mail all'indirizzo della scuola (rmpe150008@istruzione.it), con oggetto "Comunicazione riservata", nel caso in cui, rispettivamente una studentessa/studente o una/un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. Per contatto stretto si intende persona venuta in contatto con un'altra affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può verificarsi: tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina; restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine; viaggiando nello stesso mezzo di trasporto entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione (cfr. Circolare Min. Salute n. 18584 del 29 maggio 2020).

3. Qualora una studentessa o studente, un'operatrice o un operatore scolastico sia convivente di un caso COVID-19, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione territoriale sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena (per la definizione di contatto stretto si rimanda al punto 2); eventuali suoi contatti stretti (per esempio compagne/i di classe della studentessa o dello studente) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione territoriale in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

4. Qualora una studentessa o uno studente risulti contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione territoriale valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

5. Nel caso in cui un soggetto esterno che ha avuto accesso a scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o

un sintomo compatibile con COVID-19, la persona interessata deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, non prima di aver avvisato o fatto avvisare la Dirigente Scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19 o, in sua assenza, uno dei suoi collaboratori o, in via residuale, la Direttrice S.G.A.

6. Il soggetto esterno sintomatico che ha avuto accesso a scuola è tenuto a comunicare l'esito dell'eventuale tampone alla Dirigente scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19, tramite fonogramma o via mail all'indirizzo della scuola (rmpc150008@istruzione.it), con oggetto "Comunicazione riservata".

7. Nel caso in cui un'operatrice o un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, la persona interessata deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, non prima di aver avvisato o fatto avvisare la Dirigente scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19 o, in sua assenza, uno dei suoi collaboratori o, in via residuale, la Direttrice S.G.A., e non prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o della classe, che avverrà nel modo più veloce possibile.

8. In caso di positività al SARS-CoV-2, l'operatrice o l'operatore scolastico è tenuta/o a darne notizia alla Dirigente scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19, tramite fonogramma o via mail all'indirizzo della scuola (rmpc150008@istruzione.it), con oggetto "Comunicazione riservata", per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. Per il rientro nella comunità scolastica l'operatrice o l'operatore scolastico potrà rientrare al termine del percorso di quarantena con certificato di fine quarantena rilasciato dal medico di medicina generale.

9. In caso di patologia diversa da COVID-19, l'operatrice o l'operatore invierà alla Dirigente scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19, tramite fonogramma o via mail all'indirizzo della scuola (rmpc150008@istruzione.it), con oggetto "Comunicazione riservata", l'attestazione redatta dal medico di medicina generale che può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

10. Nel caso in cui un'operatrice o un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, deve comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. In caso di positività al SARS-CoV-2, procederà come al punto 8; in caso di patologia diversa da COVID-19, procederà come al punto 9.

11. Nel caso in cui una studentessa o uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, l'operatrice o l'operatore scolastico che ne venga a conoscenza deve avvisare con qualsiasi mezzo, o si accerta che altri avvisino, la Dirigente Scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19, o in sua assenza, uno dei suoi collaboratori o, in via residuale, la Direttrice S.G.A.; il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona immediatamente ai genitori/tutore legale. La collaboratrice scolastica o il collaboratore scolastico di turno al piano, indossando guanti e mascherina chirurgica sul viso a copertura di naso

e bocca, visiera e camice monouso e mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro, fornisce una mascherina chirurgica alla studentessa o allo studente, nel caso ne sia sprovvista/o, la/o accompagna immediatamente all'interno di una stanza dedicata e le/gli presta la necessaria assistenza: rileva eventualmente la temperatura corporea mediante l'uso di termometro che non prevede contatto; se la studentessa o lo studente non tollera la mascherina, la/o invita a rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie), a gettare i fazzoletti utilizzati dentro un sacchetto, a richiuderlo con l'apposito ferretto e a cestinarlo. Fino a quando non verrà affidata/o a un genitore o a una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la studentessa o lo studente deve rimanere sempre in compagnia della collaboratrice o del collaboratore, che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e i DPI previsti. La collaboratrice o il collaboratore pulisce e disinfetta le superfici della stanza, dopo che la studentessa o lo studente sintomatico si è allontanato dall'Istituto, e sanifica gli altri ambienti scolastici da quella o da quello frequentati. I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.

12. In caso di positività al SARS-COV-2, la studentessa o lo studente maggiorenne o chi esercita la responsabilità genitoriale di studentessa o studente minorenni, è tenuta/o a darne notizia alla Dirigente scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19, tramite fonogramma o via mail all'indirizzo della scuola (rmpe150008@istruzione.it), con oggetto "Comunicazione riservata", per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. La studentessa o lo studente potrà rientrare in comunità al termine del percorso di quarantena con certificato di fine quarantena rilasciato dal medico di medicina generale (Circ. M.S. n. 36254 dell'11 agosto 2021).

13. In caso di patologia diversa da COVID-19, la studentessa o lo studente maggiorenne o chi esercita la responsabilità genitoriale di studentessa o studente minorenni invierà alla Dirigente scolastica, che riveste anche l'incarico di referente scolastico per COVID-19, tramite fonogramma o via mail all'indirizzo della scuola (rmpe150008@istruzione.it), con oggetto "Comunicazione riservata", l'attestazione redatta dal medico di medicina generale che può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

14. Nel caso in cui una studentessa o uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, la studentessa o lo studente maggiorenne o chi esercita la responsabilità genitoriale di studentessa o studente minorenni, deve comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. In caso di positività al SARS-CoV-2, procederà come al punto 12; in caso di patologia diversa da COVID-19, procederà come al punto 13.

15. Nel caso in cui una studentessa o uno studente sia convivente di un caso COVID-19, su valutazione del Dipartimento di prevenzione territoriale sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena (per la definizione di contatto stretto si rimanda al punto 2); eventuali suoi contatti stretti (per esempio, compagni di classe) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del medesimo Dipartimento in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso COVID-19.

16. In tutti i casi confermati di infezione, le azioni successive in ambito scolastico saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente. Le collaboratrici o i collaboratori scolastici incaricati eseguono la sanificazione straordinaria dell'Istituto nella sua parte interessata, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, e il referente scolastico COVID-19 agevola le attività di tracciamento dei contatti, fornendo tutte le informazioni necessarie al succitato Dipartimento.

17. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza per la/ classe/i o per una/o o più studentesse/studenti, dal giorno successivo prenderanno il via, per la/le classe/i individuata/e e per le studentesse/studenti coinvolte/i, per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza.

ART. 15. CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (cosiddetto GREEN PASS)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il D.L. n. 111/2021 introduce, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico, definendo al contempo un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della medesima.

2. La certificazione è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

3. Il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per cui la vaccinazione anti SARS-Co-V-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. A detti soggetti verrà rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, utile a consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività scolastiche.

4. Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto della certificazione verde COVID-19 deve continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto uso delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previsti per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

5. La Dirigente Scolastica, o sua/o delegata/o, ha l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

6. La violazione del dovere di possesso/esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dalla Dirigente Scolastica.

7. Il mancato possesso della certificazione verde è qualificato come assenza ingiustificata e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del proprio profilo professionale, né permanere a scuola.

8. L'assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione verde conduce, nelle giornate comprese fra il primo e il quarto giorno, alla privazione della retribuzione e/o ad altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno, si aggiunge la sanzione della sospensione senza stipendio. La riammissione in servizio è possibile non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

9. Il possesso e l'esibizione della certificazione verde verranno richiesti fino al 31 dicembre 2021, o comunque fino a cessazione dello stato di emergenza, a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, tranne gli studenti (D.L. 10 settembre 2021, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale").

.